



Prot. N 44073/2017

Palermo, li **29 NOV. 2017**

Oggetto: Lavoratori Socialmente Utili – Utilizzazione ex art 8 D.Lgs 468/97 e applicazione delle norme post D.Lgs 150/2015 e s.m.i.

- Ai** Servizi Centri per l'Impiego
- Agli** Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Ai** Lavoratori impegnati in attività socialmente utili
- Alla** Sede Regionale dell'INPS - Sicilia
- Alla** Sede dell'ANCI – Sicilia
- Ai** Servizi del Dipartimento Regionale Lavoro
 - o Servizio I “Politiche del Precariato”
 - o Servizio VII “Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro
 - o Servizio VIII “Coordinamento Centri per l'Impiego”

Facendo seguito alle recenti novità normative introdotte dal legislatore, con il D.Lgs 150/2015 e s.m.i., si rappresenta la necessità di impartire le seguenti direttive in ordine all'oggetto, in quanto si rilevano interpretazioni non coerenti ed uniformi da parte di tutti soggetti a qualunque titolo interessati alle Attività Socialmente Utili.

Negli anni, le diverse norme emanate hanno definito il campo di applicazione nell'utilizzazione/impegno ASU, e disciplinato le sanzioni nei confronti dei Lavoratori Socialmente Utili inadempienti. Le maggiori criticità si stanno riscontrando nella corretta applicazione del D.Lgs. 150/2015 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, in ordine alle procedure da adottare nel caso di sospensione dei lavoratori socialmente utili, in merito alla perdita dello stato di disoccupazione e nelle ipotesi in cui è prevista la cancellazione dall'elenco di cui all'art.30 della L.R. n.5/2014.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015 (24/09/2015), le modalità applicative che disciplinavano l'utilizzazione in ASU, in ordine sia alla compatibilità che all'incompatibilità tra l'erogazione dell'assegno di utilizzo in prestazioni per attività socialmente utili e l'eventuale attività lavorativa intrapresa dal lavoratore socialmente utile, erano normate dagli artt.7 e 8 del D.Lgs 468/97 e dal D.Lgs. 81/2000, i quali dettavano obblighi, limiti e procedure a seconda dell'attività lavorativa intrapresa; se del caso, il soggetto interessato, previa autorizzazione dell'Ente presso il quale risulta incardinato, doveva sospendersi dalle attività socialmente utili con conseguente sospensione dell'assegno da parte dell'INPS.

Con l'art.34, lettera d), del D.Lgs. 150/2015, il D.Lgs. 468/97 è stato abrogato. Il legislatore, nel medesimo decreto, all'art.26 comma 12, stabilisce che: “*Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si*



Regione Sicilia

**Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro**

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

DIRIGENTE GENERALE



applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Quanto specificato dall'art.26, comma 12, del D.Lgs. 150/2015 conduce ad una lettura inequivocabile, in quanto le attività socialmente utili attualmente in essere nella Regione Sicilia, continuano ad essere normate dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dalle leggi regionali in materia, quali il comma 5 dell'art.30 della L.R. n.5/2014 che prevede la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31/12/2016 (vedi disposizioni attuative art.30 L.R. n.5/2014 prot. n.5500 del 03/02/2014 a firma del Dirigente Generale Dipartimento Regionale Lavoro), e l'art.4 comma 1 della L.R. n.27 del 29/12/2016 con cui risultano ulteriormente prorogate fino al 31/12/2019 (vedi disposizioni attuative prot. n. 65563/Dir del 30/12/2016 a firma del Dirigente Generale Dipartimento Regionale Lavoro).

Pertanto, le determinazioni sulla regolare utilizzazione nelle A.S.U. dei Lavoratori Socialmente Utili, continuano ad essere dettate sulla scorta della richiamata normativa, esplicitata, nel tempo, dalle note ministeriali e dalle circolari assessoriali, che a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- Circolare assessoriale 13 maggio 1998, n. 312 “Lavori Socialmente Utili – decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art 8 – disciplina dell'utilizzo nelle attività”, pubblicata nella G.U.R.S. n 29 del 6 giugno 1998 – parte I;
- Nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2011 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dell'impiego – Divisione II “Chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell'applicazione della normativa vigente (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81) in materia di lavori socialmente utili”;
- Circolare assessoriale 3 ottobre 2002 n. 21 pubblicata nella G.U.R.S. n. 48 del 18/10/2002 - parte I “Attività Socialmente Utili – art 7, comma 12, D.Lgs 81/2000 e art 11 L.R. 9 agosto 2002, n.9. Iniziative volte alla creazione di occupazione stabile – disciplina sanzionatoria”;
- Nota prot. n. 588 del 18 marzo 2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione – Divisione I, “Chiarimenti in ordine al regime di sospensione e cancellazione dei lavoratori socialmente utili”;
- Circolare assessoriale 1 aprile 2004, n. 42, pubblicata nella G.U.R.S n. 16 del 9 aprile 2004 – parte I. “Attività socialmente utili – regime di sospensione e cancellazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art 2 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e all'art 4 della legge regionale 26 novembre 2000 n. 24 – Chiarimenti”.

Agli Enti attuatori sono attribuiti, come previsto dai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 8 del D.Lgs 468/97, nonché successivamente confermato nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, i poteri discrezionali in merito all'organizzazione delle attività; l'esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle attività stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro, come già richiamato nella circolare assessoriale 3 ottobre 2002, n. 21, pubblicata sulla G.U.R.S., parte prima, n. 48 del 18/10/2002, sono dal D.Lgs 81/2000 notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l'ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite.

Pertanto, i citati Enti presteranno particolare attenzione in merito alla disposizione recata dall'art.8, comma 4, del D.Lgs. n.468/97, in ordine alla incompatibilità tra la fruizione dell'assegno di utilizzo in prestazioni per attività socialmente utili e le attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In quest'ultimo caso gli enti valuteranno la sussistenza delle condizioni per autorizzare, per il periodo corrispondente, le richieste di sospensione dalle attività socialmente utili avanzate dai lavoratori, avendo riguardo, in particolare, ai casi di assenze protratte e ripetute nel tempo che sottendono a scelte professionali diverse del lavoratore e che, pertanto, non



consentono il loro permanere nel bacino delle attività; *fermo restando l'obbligo da parte dell'ente utilizzatore di inoltrare la comunicazione alla sede INPS territorialmente competente, al Centro per l'Impiego, ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro*, così come previsto dal citato articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché dalle richiamate note ministeriali e circolari assessoriali.

Appare opportuno rammentare che, l'art.8 comma 13 del D.Lgs 468/97 prevede che, nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettono il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili dandone comunicazione al competente Centro per l'Impiego per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si coglie l'occasione per precisare che nelle more delle convocazioni dei "Tavoli Concertativi", presso i Centri per l'Impiego competenti per territorio, per la definizione dei "Piani di Utilizzo", di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. 8/2017, per una più qualificata, produttiva e non assistenziale partecipazione alle Attività Socialmente Utili, finalizzati alla "Fuoriuscita dei Precari A.S.U.", gli enti utilizzatori che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa promossi dal Dipartimento Regionale Lavoro, non possono senza una valida motivazione interrompere i rapporti di collaborazione con gli Enti ospitanti il Percorso Formativo-Lavorativo A.S.U., prorogato al 31/12/2019 dall'art.4 della L.R. 27/2016. Tutto ciò al fine di scongiurare la puntuale applicazione delle disposizioni sanzionatorie, previste dalla disciplina vigente in materia.

I Centri per l'Impiego sono titolati, così come prevede la normativa, per le procedure di cancellazione dei lavoratori socialmente utili dall'Elenco di cui all'art.30 della L.R. n. 5/2014.

Si rammenta altresì che, il documento deliberativo inerente la prosecuzione delle A.S.U., redatto dall'Ente utilizzatore con allegato l'elenco dei lavoratori socialmente utili, va presentato oltre che al Servizio I – "Coordinamento Attività di Collocamento Obbligatorio - Politiche del Precariato" del Dipartimento Regionale Lavoro, ai Centri per l'Impiego e agli Uffici INPS territorialmente competenti.

I Centri per l'Impiego, onerati dei controlli delle posizioni dei singoli LSU/ASU, verificano ed attestano che i Lavoratori Socialmente Utili risultino inseriti nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e che per gli stessi non risultino avviati procedimenti di cancellazione o di sospensione.

Come è noto, l'impiego dei richiamati lavoratori nelle attività socialmente utili:

- non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art. 8, comma 1, D. Lgs 468/97);
- dovrà essere finalizzato allo svolgimento di *attività di mero supporto* ai compiti di istituto, così come individuati nelle deliberazioni dagli enti utilizzatori il personale ASU;
- dovrà essere rispettoso del titolo di studio e/o delle mansioni professionali equipollenti a quelli di assegnazione al progetto originario;
- dovrà tenere conto delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, sarà cura dei dirigenti proposti agli uffici fare in modo che:

- gli atti dei soggetti utilizzati non abbiano rilevanza esterna, tale da esprimere la volontà dell'amministrazione;
- non vengano assegnati, ai richiamati soggetti, mansioni di coordinamento di attività a cui è preposto il personale dipendente dell'ente medesimo perché incompatibile con la natura della prestazione.

Conseguentemente, i lavoratori socialmente utili che avanzano richiesta di autorizzazione/N.O. alla sospensione per motivi di lavoro, ai sensi degli artt.7 e 8 del D. Lgs. n.468/97, nel verificare che la propria posizione rientri nelle casistiche di seguito riportate, in calce alla citata richiesta riporteranno dichiarazione di essere a



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro**

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIRIGENTE GENERALE



conoscenza che *“l'utilizzazione in A.S.U., a seguito della perdita dello status di disoccupato, potrà avvenire solo dopo il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) da parte del C.p.I. di residenza o domicilio”*, come da modello allegato.

Stato di disoccupazione e contratto di lavoro Part-Time

◆ **stato di disoccupazione** così come dettato dall'art. 19 del D. Lgs. n.150/2015:

- è **sospeso** in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Il Ministero del Lavoro con circolare 34 del 2015, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n.22/2015, chiarisce le condizioni di “non occupazione” riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, nonché anche a coloro che pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito minimo annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:

- per il lavoro subordinato, parasubordinato € 8.000,00 di reddito lordo;
- per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) € 4.800,00 di reddito annuo lordo.

Tali condizioni, compatibili con lo stato di disoccupazione, consentono di mantenerlo.

◆ **contratto di lavoro Part-Time:**

con sentenza della Corte di Cassazione n°5226 del 16/03/2016 è stato stabilito che il lavoratore socialmente utile può anche espletare attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, fermo restando la necessaria compatibilità dell'orario di lavoro tra le attività ed il limite di reddito sopra indicato, nonché le procedure di rito attinenti le comunicazioni e gli obblighi previsti dalla normativa.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno a riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull'attuazione delle richiamate disposizioni e dare la massima diffusione alla presente direttiva.

La presente circolare, sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricarla, sul sito internet ufficiale della regione siciliana, all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliaipolitesocialielavoro/PIR_DipLavoro

in particolare sulla pagina dedicata ai Lavoratori Socialmente Utili:


http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliaipolitesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_LSULavoratoriSocialmenteUtili

Il Dirigente del Servizio I

Rosanna Volante

Il Dirigente Generale

Antonio Giuseppe Parrinello



All'Ente _____

Via _____

CAP _____

Oggetto: Nulla Osta/autorizzazione sospensione utilizzazione dalle Attività Socialmente Utili (art.26 comma 12 del D.Lgs.150/2015 - D.Lgs.468/97 artt.7 e 8).

Il/La sottoscritt _____
 nato/a _____ (____) il _____,
 residente a _____ (____), Via _____ n. _____
 cod.fiscale: _____

Lavoratore Socialmente Utile, impegnato nelle AA.SS.UU. **in prosecuzione** attuate da codesto Ente con scadenza al _____, svolte presso _____, con la presente istanza

CHIEDE

nulla osta/ autorizzazione (in conformità all'art.26 comma 12 del D.Lgs.150/2015) per la motivazione sotto indicata:

- Sospensione dalle AA.SS.UU. per lo svolgimento di attività lavorativa a **tempo determinato/pieno** dal _____ al _____ presso la ditta/azienda _____ con sede in _____ P.IVA/COD.FISC.: _____.
- Prestare attività lavorativa COMPATIBILE con le A.S.U. sopra specificate (ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.lgs. 468/97 e s.m.i.) a far data ___/___/_____ e fino al ___/___/_____, a **tempo determinato/indeterminato part time** per complessive ore ___ settimanali con impegno orario così come specificato nel prospetto sotto riportato:

Lunedì		Martedì		Mercoledì		Giovedì		Venerdì		Sabato	
Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle

Ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.lgs.468/97 e s.m.i., in ordine alla cumulabilità dell'assegno per lavoratori socialmente utili con i redditi da lavoro dipendente, dichiara che per lo svolgimento dell'attività lavorativa è previsto un reddito complessivo mensile nei limiti previsti. A conferma di quanto dichiarato si allega prospetto sinottico distinto per mese del compenso presunto (al lordo), che a richiesta produrrà eventuale documentazione atta a confermare quanto dichiarato in ordine al compenso lordo, con impegno a comunicare ogni eventuale variazione che dovesse ricorrere.

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

di essere a conoscenza che, a seguito della superiore richiesta, nell'ipotesi di perdita dello status di disoccupazione (D.L.150/2015), prima del rientro nelle A.S.U. dovrà procedere alla presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro mediante il sistema DID online e, dopo l'approvazione, recarsi presso il Centro per l'Impiego di residenza/domicilio.

_____, li _____

Il/La Richiedente

INTESTAZIONE ENTE

indirizzo

Indirizzo e-mail

Al lav. A.S.U. _____
 All' INPS sede di _____
 Al Centro per l'Impiego di _____
 All' INAIL sede di _____
 Al Servizio _____ I.T.L. di _____
 Al Servizio I del Dip.to Reg.le Lavoro -PALERMO

Vista la superiore istanza;

Viste le motivazioni addotte e che quanto richiesto rientra nelle disposizioni legislative vigenti;

Visto l'art.26 comma 12 del D. Lgs.150/2015 che cita "Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

SI CONCEDE/NON SI CONCEDE N.O./AUTORIZZAZIONE (annullare la voce che non interessa)

Al L.S.U. Sig. _____ nato a ____/____/____
 C.F.: _____ regolarmente assegnato/a ed utilizzato/a in Attività
 Socialmente Utili IN PROSECUZIONE attuate da questo Ente presso la sede di
 _____, specificando che:

il richiamato lavoratore nel triennio precedente ha richiesto è ottenuto il nulla osta / autorizzazione alla sospensione dalle ASU per i seguenti periodi:

1. _____
2. _____
3. _____

quanto richiesto non inficia le condizioni per il regolare andamento delle AA.SS.UU. attuate dallo scrivente Ente così come previsto dall'art.8 comma 13 del D.Lgs 468/97 che così dispone : *"nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettono il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili dandone comunicazione al competente Centro per l'Impiego per l'adozione dei conseguenti provvedimenti."*

quanto richiesto inficia le condizioni per il regolare andamento delle AA.SS.UU. attuate dallo scrivente Ente così come previsto dall'art.8 comma 13 del D.Lgs 468/97 per i seguenti motivi:

_____, li _____

Il legale rappresentante dell'Ente
